ISTITUTO COMPRENSIVO
BADOLATO - GUARDAVALLE *"Aldo Moro"*
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Nazionale snc, 88060 - Badolato (CZ) tel. 0967 814185 – fax 0967811939
Posta istituzionale: czic818007@istruzione.it – czic818007@pec.istruzione.it
sito web: www.icbadolatoguardavalle.edu.it
Codice meccanografico: czic818007 – codice fiscale: 97035190798

APPENDICE 9

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

VISTO il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti)

VISTA la legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la **L.81/2008** e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 2048 c.c. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO l'art. 2047 c.c. secondo cui il danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, è risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto; il CCNL di comparto vigente;

TENUTO CONche tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

RITENUTO prioritario richiamare l'attenzione del personale docente e ATA sull'importanza della vigilanza sugli alunni minori, in quanto costituisce uno degli aspetti più delicati della vita di relazione di ogni scuola, anche in rapporto al manifestarsi di comportamenti di vivacità - talvolta di irrequietezza - da parte degli alunni;

RITENUTO necessario richiedere senso di responsabilità e massima attenzione nella vigilanza stessa, per non incorrere nelle sanzioni (amministrative e penale) previste dalla normativa, qualora dovessero accadere incidenti agli alunni per inadeguata vigilanza *(culpa in vigilando*);

TENUTO CONTO della «*Carta dei Servizi Scolastici»* recante i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio nelle istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado

Considerato che al Dirigente Scolastico spettano obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo nell'attività degli operatori scolastici (ex artt. 2043 e 2051 del Codice Civile) e che deve pertanto garantire la sicurezza della scuola e provvedere a quanto necessario per evitare possibili fonti di rischio;

Ritenuto il dovere di assicurare la vigilanza ad alunni minori prioritario al dovere di assicurare la

pienezza delle attività didattiche ordinarie;

vengono indicate le disposizioni, parte integrante del regolamento di istituto, riguardanti la vigilanza sugli alunni in via preventiva, l e misure organizzative volte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla mancata osservanza delle norme in materia prevenzione del rischio e di tutela degli alunni.

L'obbligo di vigilanza ha inizio, infatti, con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o, su delega, ad adulto responsabile. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. In caso di incidente, infatti, non sarà sufficiente per il docente l'aver osservato le norme regolamentari, se risulteranno invece violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo di ogni singolo allievo. La responsabilità per la cosiddetta ***"culpa in vigilando"*** deriva**,** infatti, dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se risulta essere presente al momento dell'evento e se dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché Io stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante pende, dunque, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. L'obbligo di vigilanza si estende a tutta l'attività scolastica (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità dei docenti non è limitata alla mera attività didattica, ma riguarda l'intero periodo in cui tutti gli allievi si trovano sotto il controllo degli operatori della scuola. A tal proposito, si sottolinea che sui docenti ricade, altresì, la responsabilità civile per i danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi (si vedano gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980). **La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola:** al riguardo, vengono citati, di seguito, in materia:

- norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - D.Lgs. 297/94, art. 10; DPR n.275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05);
- norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 - Legge n.312 dell'11/07/80).

Tale quadro normativo, nel suo complesso, assegna alla Scuola, ovvero al Dirigente Scolastico, al personale docente e al personale ATA, **ciascuno per le proprie competenze,** il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati.

In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Il Dirigente Scolastico ha il dovere, pertanto, di predisporre misure preventive ed organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs. 165/01e succ. mod.).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, Decreto legislativo 31 marzo 1994, pubblicato sulla G.U. n.149 del 28 giugno 1994.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/1994 artt.n.535/540 e il d.lgs. *n.* 150/09. Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 24 luglio 2003, Titolo III, art. 2.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Dirigente Scolastico - La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente Scolastico. Non esercitando attività di insegnamento, la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del Codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. La responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. Al Dirigente Scolastico spettano, dunque, obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative necessarie a garantire fattività di vigilanza sugli alunni per tutto il periodo di affidamento alla scuola.

Norme di servizio - Personale Docente - *art. 44 c. 7 del C.C.N.L. 2019/2021*: "*Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*", tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare; **art. 2047 c.c.:** "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; **art. 2048 c.c.:** "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo a ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita: sostanzialmente dal momento dell'ingresso a scuola, fino al termine delle lezioni, è in capo alla scuola una presa in carico dello studente minorenne per tutto il periodo dell'attività didattica, fino al subentro della famiglia, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'istituto e previste nel PTOF, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc. La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell'art. **61 della L. 1/7/80, n. 312** ancora vigente, che testualmente recita: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica delle Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". Ogni insegnante accompagna gli alunni dall'aula ai vari laboratori e/o in palestra e, per la durata delle sue lezioni, gli stessi **non dovranno mai rimanere incustoditi.** L'insegnante è il responsabile **dell'andamento disciplinare** della classe. Durante le ore di lezione non è consentito agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso, l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

L'insegnante specializzato deve segnalare, al referente per l'inclusione e/o ai collaboratori del Dirigente Scolastico, l'assenza dell'alunno/i disabili presenti nella propria classe;

La vigilanza sugli alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, dovrà essere sempre assicurata dal docente specializzato e dal docente contitolare nella classe che, in caso di necessità, potranno essere coadiuvati da un collaboratore scolastico.
La vigilanza sugli alunni, in ogni caso, è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Collaboratori Scolastici - Il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori". Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico "...accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico; pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze; vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Tabella A *(C.C.N.L. 24/07/2003)* - Sia i docenti, sia il personale ausiliario sono chiamati, ciascuno per la propria parte a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni. La responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli allievi a terzi ex art. 2048 c.c. si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sui propri allievi. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi. **Nel caso di minori** (Scuola dell'Infanzia, Primaria e **S**econdaria di I grado), il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori. La vigilanza, oltre che continua (per nessun motivo gli alunni vanno lasciati incustoditi), deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore. Non è sufficiente per l'insegnante o per il collaboratore scolastico l'aver osservato le norme regolamentari **se risultino violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.**
In caso di fatti illeciti commessi dal minore, la responsabilità della scuola per *culpa in vigilando* si affianca, congiuntamente o alternativamente (a seconda dei casi), alla responsabilità dei genitori per eventuale *culpa in educando*, dovendo quest'ultimi dimostrare di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione, senso civico e coscienza civile, in ragione degli obblighi connessi con la responsabilità genitoriale (artt. 147 e 2048 c.c.).

La Corte dei Conti (sez. Ili, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, compreso il

tempo dedicato all'intervallo. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe per brevissimo tempo, prima di allontanarsi dalla classe deve incaricare un collaboratore scolastico, o un collega disponibile non impegnato in classe, di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente (Tab. A - CCNL 06/09).

1. **Misure organizzative per l'accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza**
   Compiti e responsabilità dei collaboratori scolastici

La responsabilità dell'accoglienza e della sorveglianza assegnata ai collaboratori scolastici, anche se in servizio temporaneo nella sede per attività di sostituzione di collega assente, sussiste nei periodi temporali e per gli ambiti sotto riportati:

Ingresso al mattino - La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente. L'obbligo di sorveglianza inizia dall'accesso di ciascun alunno all'area di pertinenza della scuola, dall'accesso al portone o al cancello (in presenza di aree scolastiche esterne recintate), fino all'ingresso in aula segnalato dalla campana. Non è consentito ai genitori - o chi ne fa le veci - lasciare e far attendere da soli gli studenti nelle **adiacenze della scuola senza vigilanza o farli entrare nelle pertinenze scolastiche fuori dell'orario d'entrata, all'insaputa del personale ATA impegnato in altre mansioni**. È appena il caso richiamare all'attenzione che simile comportamento, per le conseguenze connesse alla vigilanza e alla sicurezza dei minori, potrebbe configurarsi come abbandono di minore. La scuola non può assumere e non assume alcuna responsabilità rispetto a eventi o danni derivanti da minori lasciati incustoditi e/o fatti entrare senza autorizzazione, anche da accessi secondari destinati ad altre funzioni. I collaboratori scolastici garantiranno la sorveglianza di tutte le porte di accesso e delle rampe scale delle diverse sedi dell'Istituto e tutti gli accessi che verranno utilizzati per il rientro in sicurezza, con particolare riguardo a quelle principali, garantendone comunque la praticabilità in caso di emergenza. La vigilanza al di fuori dell'aula è di competenza dei collaboratori scolastici che dovranno garantire sempre l'attenta vigilanza nei corridoi, nei servizi igienici, nei cortili della scuola e negli spazi esterni, all'entrata e uscita da scuola, anche in riferimento ai percorsi di entrata/uscita degli alunni di tutti gli ordini e gradi e correlato passaggio dei medesimi sulle rampe di scala all'interno e all'esterno dei plessi. L'accoglienza degli alunni all'interno dell'atrio in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse, non esonera il collaboratore dalla vigilanza all'esterno dall'edificio. È necessario, quindi, porsi sulla porta di ingresso, in maniera da assicurare il controllo all'interno e all'esterno. All'ingresso, i collaboratori consentiranno l'accesso alle scale per piccoli gruppi, o comunque controllando che i minori non corrano e non si spingano. Segnaleranno eventuali comportamenti scorretti al responsabile di plesso che riferirà ai docenti di classe. Dopo l'ingresso in aula degli alunni, i portoni e i cancelli (questi ultimi secondo opportune fasce orarie), vanno chiusi ed è **fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati.** I genitori che hanno particolari necessità sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso, senza entrare nei corridoi o nelle aule, e a rivolgersi al collaboratore scolastico in servizio.

L'eventuale accesso con mezzi propri nelle aree di pertinenza dei diversi plessi è concesso dal Dirigente Scolastico ai genitori che accompagnano alunni con disabilità o alunni con capacità motoria temporaneamente ridotta. Di ogni altra eventuale autorizzazione rilasciata per oggettive motivazioni, saranno avvisati i collaboratori del relativo plesso.

Le lezioni - Per tutta la durata delle lezioni, i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. **E' fatto divieto di allontanarsi dal piano o dall'edificio senza preventiva autorizzazione e adozione di misure organizzative specifiche.** Il collaboratore si accerterà che i tempi di permanenza degli alunni nei servizi igienici non siano troppo lunghi e farà particolare attenzione alle diverse vie di esodo.

Cambio dell'ora/del turno - Per consentire ai docenti di spostarsi da una classe all'altra al termine di ogni ora di lezione, è necessario che i collaboratori scolastici supportino il personale docente. I collaboratori scolastici, sospendendo ogni altra attività, stazioneranno sulla porta dell'aula ove sono presenti situazioni di maggiore criticità segnalate dai docenti interessati in attesa del docente di turno. In caso di ritardo del docente, il collaboratore scolastico in servizio è tenuto a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, immediato avviso al responsabile di plesso (o, in assenza, all'amministrazione scolastica) affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. Si raccomanda una frequente e adeguata aerazione dei locali. Il cambio dell'ora dovrà avvenire nel modo più rapido possibile e i docenti dovranno aver cura di lasciare la classe, alla fine dell'ora di lezione, in custodia al collega al collaboratore scolastico. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora di lezione, saranno tenuti al rispetto della massima puntualità. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi dovranno essere a conoscenza di particolari procedure di cambio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni, dovranno accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi dandone immediata comunicazione all'ufficio di presidenza, ai collaboratori del Dirigente Scolastico, provvedendo alla vigilanza sugli studenti.

Alla luce di tali indicazioni, la classe non dovrà mai rimanere incustodita e a nessun alunno dovrà essere consentito di allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

Rapporti docenti/alunni

Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, dovranno colloquiare in modo sereno e senza ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o di violenza verbale. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale dei compagni da parte degli alunni andranno annotati sul registro elettronico per i provvedimenti del caso. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro, sarà opportuno avvisare la presidenza, evitando sempre di lasciare incustoditi gli alunni.

Esperti esterni

Gli **"esperti"** esterni, qualora invitati a supporto di specifiche attività didattiche di tipo progettuale, permarranno nelle classi per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni: in ogni caso, si fa presente, che, in virtù delle norme vigenti in materia, la responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe rimane in capo al docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

Spostamento alunni

Gli alunni che si recano nell'aula ginnica o nei laboratori o in altri spazi educativi attrezzati (anche esterni) dovranno essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti.

La sorveglianza durante le attività di scienze motorie spetta all'insegnante della disciplina. I docenti potranno concedere agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno per volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Si invitano, altresì, i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio

fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario in tempo utile, programmando le richieste, e mai a ridosso dell'inizio delle lezioni. Grande attenzione si dovrà porre alla prevenzione degli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche a tutti quei particolari che possono sembrare di secondaria importanza. Ogni operatore (docente o collaboratore scolastico) dovrà segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione di rischio.

Classi scoperte o momentanea assenza del docente - I collaboratori garantiranno la loro attività di sorveglianza degli alunni posizionandosi sulla porta di accesso dell'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile, il piano; collaboreranno, inoltre, con il responsabile di plesso, vigilando sullo spostamento dei gruppi in caso di divisione della classe.

L'intervallo - l'intervallo si svolge in classe. Gli alunni sono sorvegliati dai docenti in servizio nelle classi. I collaboratori garantiranno la sorveglianza degli alunni nel corridoio e nell'area dei servizi anche per controllare che non vi siano assembramenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi).

Spostamenti alunni da e verso palestra/biblioteche/laboratori - Durante gli eventuali spostamenti in sicurezza degli alunni da e verso i diversi spazi dell'edificio i collaboratori assicurano il necessario supporto ai docenti delle classi.

Modalità di utilizzo prodotti per le pulizie - Per evitare situazioni di pericolo, è obbligo da parte dei collaboratori scolastici custodire i prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi. Non si devono lasciare i carrelli porta-detersivi a portata degli studenti; essi vanno trattati con le seguenti modalità: si utilizzano solo a lezioni terminate e, per la pulizia intermedia dei servizi igienici, solo per il tempo strettamente necessario. E' compito dei collaboratori scolastici vigilare affinché gli allievi non vengano a contatto con i prodotti usati per le pulizie. Durante la giornata vanno tenuti negli appositi armadi chiusi: in caso di necessità vanno riposti subito dopo l'uso.

Uscita al termine delle lezioni - La responsabilità della sorveglianza sussiste dall'uscita dall'aula fino alla riconsegna degli alunni o alla famiglia (ovvero soggetti delegati e autorizzati al ritiro degli alunni), o agli accompagnatori-autisti del mezzo di trasporto. La sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all'ultima ora, responsabili della vigilanza e della riconsegna degli alunni secondo le modalità indicate. Nei casi di ritardo dei genitori o delegati al ritiro, gli alunni saranno affidati al collaboratore dal docente in servizio all'ultima ora. Va tenuto presente che tali situazioni (ritardo genitori), devono avere carattere di eccezionalità; qualora dovessero ripetersi, il collaboratore scolastico ne darà comunicazione al responsabile di plesso. Gli alunni con disabilità, bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla consegna alle famiglie.

Gestione assenza docenti - In caso di assenza di un docente nella sede, comunicata dalla segreteria o direttamente dal docente, i docenti responsabili di plesso provvederanno alla copertura delle classi secondo le modalità stabilite. Le modalità di sostituzione dovranno essere opportunamente registrate. Il responsabile dovrà accertarsi che tutti i docenti coinvolti nella procedura di sostituzione ne abbiano preso

visione. Nel sottolineare che è essenziale osservare il proprio orario di servizio per non incorrere in responsabilità di tipo penale e amministrativo per danni occorsi agli alunni per mancata vigilanza, si evidenzia, in caso di ritardo nella presa di servizio, che il docente dovrà comunicare immediatamente, in segreteria e al plesso, il presumibile orario di arrivo. La mancata comunicazione determinerà la responsabilità personale per violazione degli obblighi di servizio e per eventuali incidenti agli alunni.

Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non per causa di forza maggiore. In tale circostanza, occorre avvisare il coordinatore di plesso e regolarizzare la propria posizione tramite richiesta di permesso breve. Si ricorda che tutto il personale della scuola è tenuto ad attenersi, nell'espletamento del proprio ruolo, al Codice di comportamento della P.A., a conoscere il Codice disciplinare di comparto, alle misure di sicurezza di istituto e alle nuove norme in materia di infrazione e sanzioni disciplinari pubblicati sul sito. In particolare, il personale della scuola è chiamato a uniformarsi a comportamenti che non ledano l'immagine dell'Istituzione e che siano coerenti con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica. La sostituzione dei docenti assenti, pertanto, verrà così organizzata:

a) sostituzioni di tipo ordinario
b) sostituzioni in caso di emergenza

Alla sostituzione di docenti assenti nell'ambito della tipologia **"a"**, si procederà secondo il seguente ordine di priorità:

- incarico al docente con ore sul potenziamento; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si verifica l'assenza;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti;

La tipologia **"b"** si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura **"a"** e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
- in deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente in compresenza.
- in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente in compresenza e/o al docente specializzato;

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non saranno consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno.

Per l'accesso ai servizi igienici, la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il "*Diritto alla privacy*", dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per alunni con disabilità e per bisogni a questi collegati. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) sarà effettuata dal personale collaboratore scolastico. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente al responsabile di plesso, all'ufficio di presidenza o vicepresidenza ogni eventuale comportamento

scorretto pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione, solo dopo il suono della campanella, saranno tenuti a far uscire gli alunni dalla classe e ad accompagnare gli stessi, ordinatamente in fila, fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguiti dall'intero gruppo classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si dovranno evitare ingorghi e intralci, onde evitare pericoli di affollamento.

In particolare:

a) gli alunni minori, in assenza di liberatoria da parte della famiglia o di chi ne fa le veci, dovranno sempre essere presi in consegna dai genitori, dagli affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega, il genitore/affidatario dovrà fornire, alla segreteria didattica, l'elenco delle persone delegate.

Sempre in caso di delega, il personale presente dovrà verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria. In nessun caso l'allievo potrà essere prelevato da persona minorenne o sconosciuta.
Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affideranno l'alunno al collaboratore scolastico.

b) Le norme del precedente punto "a" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.

In merito agli alunni maggiorenni, che non costituiscono nucleo familiare a sè stante, l'uscita anticipata dovrà essere autorizzata dai genitori attraverso richiesta formalizzata agli uffici di segreteria valevole anche per l'intero anno scolastico. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà per singoli piani e con la vigilanza del personale docente di turno.

Gestione assenza momentanea del docente - In caso di momentanea assenza del docente, dovute a necessità fisiologiche o a malessere improvviso, va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al collaboratore scolastico. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni (telefonate, caffè, fotocopie, preparazione materiali, espletamento funzioni strumentali, colloqui in segreteria o con genitori, ecc.), non riconducibili a ragioni di urgenza (infortunio alunno o segnalazioni in materia di sicurezza). I docenti in servizio, pertanto, sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore sul piano in cui presta servizio, prima di un'eventuale autorizzazione degli alunni ad accedere ai servizi igienici. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a compiti non rinviabili (rispondere al telefono, aprire il portone, etc….). L'uscita degli alunni (di nonna uno alla volta), è regolata dalle disposizioni già portate a conoscenza del personale. Sono fatte salve le situazioni di urgenza. Il docente si accerterà, in ogni caso, che i tempi di permanenza nei servizi igienici siano congrui. Si raccomanda di evitare di far uscire gli alunni per incombenze di vario genere (fare fotocopie, portare registri, prendere sussidi e materiali, ecc.): i docenti sono tenuti a programmare le attività didattiche; anche eventuali richieste di fotocopie, dovranno essere programmate con congruo anticipo; solo in casi eccezionali e motivati al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore e/o responsabile di plesso, si potrà derogare. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in

considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. I docenti che hanno la necessità di conferire con i genitori avranno cura di convocarli nelle modalità previste dal Regolamento di istituto e dalle determinazioni degli OO.CC.

Si ricorda al personale, inoltre, che è vietato l'uso del cellulare in classe o, comunque, durante le lezioni e l'orario di servizio, se non per casi urgenti, documentati e del tutto eccezionali. Sono autorizzati all'uso responsabile del cellulare i collaboratori del Dirigente Scolastico, nonché i responsabili di plesso.

Gestione delle classi e alunni - La vigilanza in classe è compito esclusivo del docente. In caso di infortunio, il docente deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili. L'art. 2048 c.c. pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee a evitarlo.

I docenti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psico-pedagogiche e metodologico-didattiche previste nel proprio profilo, dovranno garantire l'adozione di modalità e strategie efficaci e tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggano al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica; dovranno adottare modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della classe; dovranno coinvolgere le famiglie o gli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, strategie, linee educative comuni e unitarie. A tal fine, i docenti che gestiscono situazioni difficili sul piano comportamentale ricorreranno ai ricevimenti individuali delle famiglie per definire accordi e impegni comuni, illustrare strategie più efficaci da attuare anche a casa.

I docenti che svolgeranno servizio in attività di potenziamento, non utilizzati per la sostituzione di colleghi assenti, garantiranno la loro attività didattica di tipo progettuale anche con gruppi-classe in cui sono presenti alunni con bisogni educativi speciali, concordando, con i docenti in servizio in quell'ora, le modalità organizzative più opportune (attività per gruppi di livello, apprendimento cooperativo con gruppi eterogenei, supporto nel metodo di studio alla classe e mai al singolo alunno, ecc.). I responsabili di plesso predisporranno, con i docenti in questione, previo confronto con il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, un orario interno relativo a tali attività.

I docenti della Scuola Secondaria di I grado sono tenuti a condividere con gli alunni, sin dai primi giorni di scuola, il **Regolamento di Istituto** e il **Patto di corresponsabilità educativa** e ad attenersi a quanto in esso contenuto, sia in ordine ai provvedimenti disciplinari che agli organi competenti a irrogarli. Le procedure adottate dovranno essere chiare e trasparenti e il più possibile condivise con i genitori degli alunni interessati. Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate con particolare attenzione e cura in alcuni momenti critici noti: intervallo, entrata e uscita, tempo mensa,

attività nei laboratori e in palestra, eventuale attività di pre-scuola e/o post-scuola, uscite didattiche, visite guidate, viaggi.

Alunni con disabilità - La vigilanza sui minori con disabilità, soprattutto nei casi di gravità, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente specialistico assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere aiutato da un collaboratore scolastico. Considerata la carenza di organico dei collaboratori scolastici in alcuni plessi, si chiede ai docenti di sostegno di collaborare con il personale ausiliario nell'eventuale trasferimento dell'alunno/a da e verso i servizi igienici (spesso, anche solo la presenza fisica del docente, può essere un valido supporto al personale ausiliario).

Gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti - In caso di infortunio o malessere, il docente della classe interviene immediatamente per accertarne l'entità e, con l'intervento dell'addetto al primo soccorso, offre le prime cure del caso utilizzando il materiale di pronto soccorso a disposizione.

Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede l'intervento del **112,** il docente effettua la chiamata e avvisa tempestivamente la famiglia dell'accaduto e della procedura attivata; in queste situazioni di emergenza, diventa fondamentale la collaborazione di tutti gli adulti presenti, oltre che degli addetti al primo soccorso. Nel caso in cui dovesse risultare necessario il trasporto al Pronto soccorso a opera del 118, l'infortunato resta affidato al docente fino a quando non avrà trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del/i genitore/i, sia per motivi psicologici e sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso, laddove la famiglia non fosse reperibile o non possa intervenire immediatamente. L'obbligo di soccorso prescinde dal ruolo, dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale. I docenti presenti nel plesso e i collaboratori, se non impegnati direttamente in operazioni di primo soccorso, garantiranno la vigilanza sugli alunni del titolare impegnato nell'assistenza all'infortunato. Qualunque sia l'entità (dunque, anche per piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze), la famiglia deve essere sempre informata direttamente dal docente o dal responsabile di plesso. In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è obbligatoria la stesura di una relazione circostanziata e dettagliata sull'accaduto da parte del docente che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta). Nella relazione, è necessario anche indicare i nominativi dei docenti o collaboratori presenti ai fatti. La relazione andrà consegnata in segreteria, avendo presente che quanto comunicato dal docente verrà trasmesso all'Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per informare la l'Amministrazione dell'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza.

In particolare: se avviene l'infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza dovrà avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità, attivando le procedure opportune.

Somministrazione farmaci - La somministrazione di farmaci a scuola deve avvenire nel rispetto delle Raccomandazioni emanate dai Ministeri dell'istruzione e della Salute in data 25 novembre 2005. Nessun

docente può somministrare farmaci in assenza di autorizzazione e di formale richiesta dei genitori, per il tramite del Dirigente scolastico. Per completezza, si rimanda alla specifica Circolare del Dirigente Scolastico.

Cambio dell'ora/del turno - È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione/turno: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio di aula del docente uscente.
Al fine di evitare soluzioni di continuità nella vigilanza degli alunni, durante il cambio dell'ora, si raccomanda ai docenti che operano in contemporaneità nelle singole classi (per esempio i docenti di sostegno) di collaborare attivamente per evitare che gli alunni restino incustoditi. In proposito, si precisa che eventuali variazioni dei turni di lavoro o dell'orario del personale docente devono essere preliminarmente richiesti con istanza scritta al responsabile di plesso, che, valutati i motivi e la ricaduta sulla qualità del servizio, provvederà a fornire il proprio parere al Dirigente Scolastico il quale potrà autorizzare o meno le variazioni richieste.

Spostamenti alunni da e verso laboratori/biblioteche/palestra - Negli eventuali spostamenti da uno spazio all'altro dell'edificio, da effettuarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti, l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore probabilità di infortuni. I docenti vigileranno su ogni spostamento. Per nessun motivo, dovranno permettere alla classe di spostarsi senza la loro presenza. Nel caso in cui, il raggiungimento di spazi esterni all'edificio, debba avvenire in situazioni atmosferiche critiche, sarà cura del docente valutare l'opportunità dell'eventuale spostamento.
L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. Durante le ore di laboratorio/di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei. Sarà cura del docente osservare e far osservare agli alunni i regolamenti relativi agli spazi in questione.

Ricreazione - La ricreazione fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività. L'intervallo si svolge nelle rispettive classi, a porte aperte. La ricreazione nella Scuola Primaria potrà essere effettuata anche nelle pertinenze esterne al plesso scolastico, fermo restando la responsabilità civile e penale dell'insegnante e/o degli insegnanti di turno, responsabile/i della vigilanza nelle classi.

Gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio che adotteranno le opportune misure organizzative per vigilare sul comportamento di tutti gli alunni ed evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose.

Gestione del Registro elettronico
Ogni insegnante dovrà tenere aggiornato quotidianamente il registro elettronico in tutte le parti che lo compongono e di cui ogni docente ne sarà responsabile nella compilazione, che dovrà essere sistematica ed immediata (sarà consentito un periodo massimo di un giorno per l'aggiornamento dello stesso,

trascorso il quale scatterà il blocco e non sarà permesso più l'accesso). Solo con motivate giustificazioni, valutate dal Dirigente Scolastico, e per eccezionali circostanze, potrà essere riattivato il servizio di registrazione. A seguito del controllo di gestione da parte del Dirigente Scolastico, pertanto, constatata la mancata procedura di cui sopra, sarà attivato un avvio di procedimento disciplinare.

Gestione Assemblee sindacali/scioperi

La scuola è considerato un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi e delle discipline contrattuali e in particolare della contrattazione di istituto. In caso di assemblea sindacale, la scuola deve assicurare i servizi minimi e in particolare la vigilanza all'ingresso principale della scuola e il servizio di centralino telefonico. Il personale della scuola ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di lavoro fino a 10 ore per anno scolastico, mantenendo la retribuzione. L'adesione all'assemblea, data nei termini previsti dal Dirigente Scolastico è irrevocabile.

Il Dirigente Scolastico sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all'assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie. Il Dirigente Scolastico può disporre adattamenti di orario e sostituire il personale che aderisce all'assemblea con altro docente che deve recuperare ore o è disposto ad effettuare ore eccedenti. Lo stesso non varrà per l'adesione allo sciopero.

In caso di sciopero, infatti, si dovranno garantire le seguenti prestazioni:

a. Lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali;
b. Gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni.
c. La vigilanza sui minori
d. La vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l'interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o agli apparecchi stessi.

In caso di sciopero i dipendenti devono comunicare l'adesione o meno allo sciopero; la comunicazione è volontaria e serve ad organizzare i servizi all'utenza. La dichiarazione di non adesione allo sciopero non può essere revocata, ma l'adesione allo sciopero può essere comunicata la mattina stessa dello sciopero, in tempo utile per organizzare i servizi minimi.

Colloqui con i genitori - I docenti comunicheranno con le famiglie richiedendo un colloquio attraverso convocazione scritta, trasmessa a mezzo email.

Mensa scolastica - La vigilanza sugli alunni nel tempo mensa è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente.

L'eventuale uscita da scuola dell'alunno nella pausa mensa deve essere richiesta al Dirigente Scolastico e/o ad un suo collaboratore e/o responsabile di plesso, tramite un apposito modulo e debitamente motivata. I docenti in servizio adotteranno le opportune misure organizzative per vigilare sul comportamento di tutti gli alunni ed evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose, facendo leva sulla condivisione di semplici ma efficaci regole di convivenza civile.

Ingresso rappresentanti dei libri - I rappresentanti librari potranno accedere ai locali scolastici solamente se autorizzati e previo appuntamento.

Attività sportiva - In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva, il docente deve garantire la massima vigilanza, rispettare tutte le disposizioni di sicurezza e adottare preventivamente tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo. Il docente controllerà che gli alunni

indossino un abbigliamento adeguato e valuterà il rischio delle attività da proporre, tenendo conto della struttura, degli spazi e delle attrezzature disponibili.

Uscite al termine delle lezioni - Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno la classe ordinatamente all'uscita. Dovrà essere garantito lo scorrimento continuo della fila, senza interruzioni e assembramenti in prossimità di scale e di portoni.
Nel caso di uscite anticipate e/o ritardi in ingresso dei propri figli, la famiglia, è tenuta a comunicarlo tramite e mail all'indirizzo czic818007@istruzione.it, con dovuto anticipo.

Entrata posticipata e uscita anticipata - Si precisa che tali richieste, hanno carattere eccezionale e non costituiscono un diritto soggettivo, ma una concessione discrezionale del Dirigente Scolastico, rilasciata solo se compatibile con l'organizzazione del servizio, la sicurezza degli alunni e le prerogative dell'amministrazione scolastica. In assenza di apposita richiesta formale e di autorizzazione scritta, non sarà consentita alcuna uscita anticipata o entrata posticipata. In aggiunta, al fine di tutelare la sicurezza collettiva e la regolare erogazione del servizio, si stabilisce che le uscite anticipate devono rimanere limitate a motivi di comprovata necessità. La presenza di genitori che pretendono di prelevare i propri figli al di fuori delle fasce stabilite, senza presentare le dovute richieste o documentazioni, determina disfunzioni organizzative, rischi per la vigilanza sugli altri minori e violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento. Pertanto, non sarà consentito il ritiro arbitrario degli alunni al di fuori delle procedure stabilite. Tale disposizione trova fondamento nell'art. 2048 c.c., che pone a carico dei docenti e della scuola una responsabilità presunta per *culpa in vigilando*: il rispetto rigoroso delle procedure di autorizzazione è condizione necessaria per tutelare non solo i singoli, ma la sicurezza di tutta la comunità scolastica.

Le entrate in ritardo degli alunni, pertanto, vanno sempre giustificate dal docente in classe, previa autorizzazione degli uffici di presidenza. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro elettronico l'obbligo della giustificazione da parte dello studente. Se un alunno entra a scuola a lezioni già avviate, la famiglia dovrà darne comunicazione alla segreteria didattica dell'istituto.

Nessun allievo può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata dovrà essere richiesta per iscritto dal genitore su apposita modulistica. Gli alunni potranno, comunque, essere prelevati solo da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. I genitori dovranno essere consapevoli che la vigilanza termina all' uscita dell'alunno dall'edificio e delle sue pertinenze.

Ritardi genitori

Qualora i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni nei casi in cui vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il collaboratore scolastico dovrà custodire tali allievi, anche facendo ricorso a "straordinario" e, comunque, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio di Presidenza dell'istituto, fino a quando non venga provveduto in merito e gli alunni prelevati in totale sicurezza.

Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il Coordinatore di classe dovrà avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente.

Rientro dopo periodi di malattia - infortunio

Se un alunno/a rimane assente oltre i 5 giorni, la famiglia ha l'obbligo di presentare il certificato medico per l'attestazione dell'avvenuta guarigione, che viene tenuto riservato in apposita cartella da parte del coordinatore di classe. L'insegnante prende nota della giustificazione prodotta dai genitori o da chi ne fa le veci nell' apposita sezione del registro elettronico.

Uscite didattiche/viaggi di istruzione/visite guidate - La vigilanza è, altresì, dovuta per periodi di affidamento durante le uscite sul territorio, le visite guidate e di viaggi d'istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica, da espletarsi comunque dopo attenta valutazione. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure organizzative e disciplinari necessarie e di non aver potuto impedire il fatto. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà infatti essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un ulteriore accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni (che dovrà essere sottoscritta con un'assunzione di responsabilità totale, garantendo, inoltre, interventi di primo soccorso e di tutte le mansioni poste in essere dalle norme vigenti in materia, anche in considerazione della imprevedibilità delle azioni degli alunni. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; gli stessi accompagnatori dovranno *altresì relazionare, per iscritto,* sull'andamento dell'intero percorso didattico, specificando gli obiettivi conseguiti e le strategie didattiche adottate. E' obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. I genitori che ufficialmente sono inseriti fra gli accompagnatori nelle uscite didattiche e viaggi d'istruzione, condividono la responsabilità della vigilanza con i docenti, ai quali tuttavia restano subordinati. Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni nel corso dell'intero viaggio o uscita non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti

accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento dell'effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose; tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; in caso estremo, il rientro anticipato.

Disposizioni comuni

È assolutamente vietato l'uso dei **cellulari** agli alunni all'interno dei locali scolastici (se non per un utilizzo didattico, documentato), durante le attività curricolari, extracurricolari e progettuali. In caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie.

Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari**,** alla luce della Nota del 15 marzo 2007, prot. n.30/Dip./Segr. E della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto esplicitate, altresì, nella **nota prot. n. 8573 del 19.09.2022, nonché le recenti disposizioni legislative.**

Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce un'aggravante. Si ricorda altresì al personale docente e ATA che non è consentito registrare e/o memorizzare, nonché l'utilizzo dei social con alunni minori;

- E' opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (T.U. 81/08), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni e istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
- Tutto il personale della scuola è tenuto, obbligatoriamente, a partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.
- Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, agli addetti al servizio di evacuazione e d'emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime.
- Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti disabili.
- Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte etc;

- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;

- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, etc;

- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, etc;

- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico, che dovranno risultare sempre funzionanti; il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;

- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, etc. privi di cassette di sicurezza;

- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici etc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre. In tutti i casi sopra richiamati, gli insegnanti ed i collaboratori scolastici sono tenuti a fornire agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

- **Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, sarà opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.**
- **Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.**

Ingresso genitori e/o persone estranee - Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni nel corso delle diverse attività didattiche, nonché per assicurare il sereno e regolare svolgimento delle lezioni, è fatto **DIVIETO** ai genitori o a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori, di accedere e circolare nei locali dell'istituto o nelle pertinenze scolastiche nonché di avere contatti con i minori o con il personale scolastico. Per evitare che i genitori o gli estranei possano accedere, senza autorizzazione, ai locali scolastici, i collaboratori scolastici si assicureranno che durante le ore di lezione le porte di ingresso della scuola siano ben chiuse. In caso di necessità e/o urgenza, le eventuali richieste di accesso ai locali scolastici devono essere comunicate al responsabile di plesso o, in caso di sua assenza, a un docente in servizio. **Ad ogni modo, non dovrà essere consentito al genitore o a persone estranee di poter circolare senza vigilanza e senza autorizzazione all'interno della scuola,** anche in orario di sospensione delle attività didattiche.

Per particolari necessità, i genitori si rivolgeranno ai collaboratori scolastici in servizio, evitando di impegnare il personale in consegna di merende o di materiale scolastico. Pertanto, per prioritari motivi di sicurezza, si invitano le famiglie e gli alunni a verificare il necessario per la giornata scolastica, prima dell'ingresso nella scuola.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avere accesso ai locali solo se espressamente autorizzati

Gli amministratori del Comune, i funzionari e gli addetti alle manutenzioni comunali potranno accedere ai locali per effettuare ispezioni e lavori ma il collaboratore scolastico che li riceve dovrà immediatamente informare il responsabile del plesso e/o il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni. Nessun estraneo

può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente Scolastico.
È, altresì, obbligo delle SS.LL.:

- conoscere il **Regolamento di Istituto** e il **Regolamento di disciplina degli studenti** e collaborare, per la parte di propria competenza, affinché le norme vengano rispettate;
- conoscere la normativa sulla sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici della propria attività, segnalando ogni comportamento non conforme alla normativa e qualunque situazione di pericolo connessa ad impianti, strumenti, edifici, etc.;
- osservare e fare osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza in ogni ambiente scolastico;
- adeguare i propri comportamenti al Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti (pubblicato sul sito web della scuola) e a quanto stabilito nel Regolamento dell'Istituto adottato dagli 00.CC d'istituto.

Si rammenta che tali limitazioni discendono non solo dal Regolamento di Istituto, ma anche dagli obblighi in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 3, che impone al datore di lavoro di prevenire i rischi derivanti dall'accesso non controllato ai luoghi di lavoro.

Divieto di fumo

Come noto, in seguito al Decreto Legge n° 104/2013 (pubblicato in G.U. il 12 Settembre 2013) il divieto di fumare (anche con le sigarette elettroniche), già in vigore in tutti gli spazi interni alla scuola (compresi corridoi, aule, laboratori, biblioteca, palestra, bagni ecc.), si intende esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica. Tale divieto vale per tutto il tempo connesso con lo svolgimento delle attività scolastiche (intervallo compreso) ed è applicabile sia agli allievi, sia a tutto il personale in servizio nella scuola. Si ricorda inoltre che tale divieto e le norme di cui sopra si intendono integralmente estese anche nel caso delle sigarette elettroniche. L'inosservanza di tali norme costituisce violazione ai doveri di comportamento e come tale risulta potenzialmente sanzionabile sia sul piano disciplinare sia su quello amministrativo, con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n° 584 dell'11/11/1975, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando il carattere coercitivo della Legge, si invita tutto il personale a cooperare per il rispetto di tali disposizioni affinché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi finalizzati al benessere e al rispetto della qualità della salute (vedi Tabelle INAIL sui danni provocati dal fumo alla salute). Pertanto la scuola intende prevenire, in collaborazione con la famiglia, l'abitudine al fumo garantendo un ambiente di lavoro salubre, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui. In tale ottica, è necessaria la collaborazione di tutti i docenti in modo da vigilare sul rispetto di tali norme e di prevenire i danni fisici causati dal fumo. Naturalmente il divieto è esteso, come da DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, art. 10), al personale scolastico, quale regola di condotta e di esempio educativo.

Conclusioni

Le disposizioni e le misure organizzative contenute nella presente circolare - fomite in via preventiva a impedire il verificarsi di event i dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza - hanno carattere permanente e resteranno valide fino a successive integrazioni e/o riformulazioni. Per tutte le altre situazioni non comprese nella presente comunicazione, si fa riferimento al Regolamento di Istituto, nonché alle misure di sicurezza scolastica vigenti.

È fatto obbligo, a tutto il personale, di rispettare e far rispettare quanto sopra disposto. Si ricorda che non è permessa nessuna discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni e che **l'omissione rappresenta violazione dei doveri professionali.**

La violazione, inoltre, costituisce fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Tutto il personale è tenuto a prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e a sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, oltre a conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", successivamente modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2009, n. 106 e successive integrazioni/modificazioni).

Ai soggetti in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere la presente **Direttiva** come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla propria sicurezza, benessere e successo formativo.

I responsabili di plesso, i collaboratori del Dirigente Scolastico e il Direttore SS.GG.AA. controlleranno che l'applicazione di tale Direttiva sia effettiva da parte di tutti gli attori e segnaleranno prontamente eventuali criticità. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente nota può determinare non soltanto responsabilità disciplinare ma anche responsabilità civile personale nei confronti dei terzi danneggiati, ove accertata negligenza o colpa grave.

Si precisa che la pubblicazione delle presenti disposizioni sul sito web di questo istituto, sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente **Direttiva.**